

(N. 83-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato della Repubblica nella seduta del 17 novembre 1948.

modificato dalla III Commissione permanente (Diritto, Procedura e ordinamento giudiziario, Affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei Deputati nella seduta del 16 dicembre 1948 (V. stampato N. 171)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1948

Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I commessi autorizzati provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa, all'assistenza alle udienze civili e penali e ai lavori interni di ufficio inerenti al servizio delle esecuzioni e delle notificazioni, su richiesta dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente. Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione.

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Ad essi spetta l'indennità di trasferta o di accesso in tutte le notificazioni eseguite a spese di parte.

È di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari ogni atto che implica la redazione di processo verbale, compreso il protesto cambiario.

I commessi sono tenuti ad esercitare le funzioni secondo l'ordine di servizio stabilito dal capo dell'ufficio, sentito l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente.

È incompatibile con le funzioni di commesso qualsiasi occupazione od attività che il capo dell'ufficio non ritenga conciliabile con la osservanza dei doveri di ufficio o con il decoro delle funzioni o che non creda di consentire per ragioni di opportunità.

Art. 2.

I commessi addetti alla Corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente.

I primi presidenti delle Corti di appello esercitano la sorveglianza su tutti i commessi del distretto.

I presidenti dei Tribunali hanno la sorveglianza su tutti i commessi del circondario ed i pretori su quelli addetti all'ufficio.

I commessi, oltre alla sorveglianza delle autorità indicate nei commi precedenti, sono sottoposti anche a quella dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente dal quale rispettivamente dipendono.

Art. 3.

Gli aspiranti alla nomina a commesso devono essere di incensurata condotta, aver conseguito il diploma di licenza da scuole medie inferiori o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza da scuola complementare o da scuola di secondo grado, non essere minori degli anni ventuno nè avere superato il quarantesimo anno di età e possedere la idoneità fisica necessaria per l'esercizio delle funzioni.

Art. 4.

Salvo il disposto dell'articolo 90 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, negli uffici presso i quali presta servizio un solo ufficiale

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

giudiziario, qualora questi per qualsiasi motivo manchi, ne esercita le funzioni il commesso addetto all'ufficio o, nel caso che i commessi siano due o più, quello designato dal capo dell'ufficio.

Il primo presidente della Corte di appello può applicare, a preferenza delle persone indicate nell'articolo 92 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, presso qualsiasi ufficio del distretto per esercitarvi le funzioni dell'ufficiale giudiziario mancante, un commesso che ne faccia istanza. La durata dell'applicazione non può essere inferiore a due mesi e di essa deve essere data notizia al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 5.

Il commesso che sostituisce l'ufficiale giudiziario mancante ne assume tutti gli obblighi e percepisce per la durata della sostituzione i proventi e la percentuale sui crediti recuperati dallo Stato sui campioni civili, penali ed amministrativi che spetterebbero all'ufficiale giudiziario. Non spetta al commesso l'indennità supplementare nè la somma di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 380.

Art. 6.

Salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, il rimborso di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, spetta anche ai commessi autorizzati, ed è proporzionalmente a carico del bilancio dello Stato e degli ufficiali giudiziari, in relazione alle competenze su ciascuno gravanti.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con la presente legge.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Sono considerati commessi autorizzati a tutti gli effetti della presente legge tutti coloro che, a prescindere dai requisiti del titolo di

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

studio e del limite di età di cui all'articolo 3 della presente legge, prestano attualmente servizio in tale qualità, oppure che, essendo stati commessi, furono chiamati ad esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario, in sostituzione del titolare, ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271.

Art. 9.

Identico.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI